

Circolare n° 10

Roma, 7 Aprile 2026

*ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI DELLA CATEGORIA
LORO SEDI*

**OGGETTO: DETASSAZIONE INCREMENTI RETRIBUTIVI - CHIARIMENTI
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Gentilissimi,

Con riferimento all'informativa paghe n. 06/2026, si comunica che l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E 2026, ha fornito i primi chiarimenti sul nuovo regime di detassazione degli incrementi retributivi introdotti dalla Legge di Bilancio 2026.

Si ricorda che la misura prevede, per gli aumenti retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, l'applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 5% in luogo dell'IRPEF ordinaria e delle relative addizionali regionali e comunali.

AMBITO SOGGETTIVO

L'agevolazione è riconosciuta ai lavoratori dipendenti del settore privato che, nell'anno 2025, abbiano conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 33.000,00. Ai fini della verifica di tale soglia, rilevano tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2025, anche se erogati da più datori di lavoro.

In tali ipotesi, il lavoratore è tenuto a fornire al datore di lavoro che applica il beneficio la relativa documentazione, mediante Certificazione Unica ovvero dichiarazione sostitutiva.

AMBITO OGGETTIVO

L'agevolazione si applica esclusivamente agli incrementi retributivi derivanti da rinnovi di contratti collettivi nazionali e riguarda le somme che confluiscono nella retribuzione diretta, comprese mensilità ordinarie e aggiuntive e i relativi effetti sulla retribuzione integrata dal datore di lavoro. Restano esclusi, invece, gli importi una tantum, gli scatti di anzianità, lo straordinario, le indennità e maggiorazioni varie, il TFR e gli effetti sulle indennità a carico di INPS e INAIL.

I CHIARIMENTI FORNITI DALL'AGENZIA

Per quanto riguarda la quantificazione dell'ammontare detassabile, l'Agenzia chiarisce che si tratta degli incrementi corrisposti a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, se relativi a rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026.

Da ciò ne consegue che:

- sono esclusi dall'agevolazione gli incrementi retributivi derivanti dai medesimi rinnovi, ma erogati prima del 1° gennaio 2026;

- qualora l'erogazione degli incrementi retributivi sia distribuita in più anni, l'imposta sostitutiva si applica alle tranches di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, ancorché la loro erogazione sia iniziata precedentemente.

Si evidenzia inoltre che per accedere all'agevolazione non è necessario che il dipendente sia in forza a una specifica data: è sufficiente che nel 2025 abbia percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 33.000,00 euro. Il beneficio, quindi, spetta sugli incrementi agevolabili erogati nel 2026 indipendentemente dalla data di assunzione.

Esempio:

Con riferimento ad un dipendente inquadrato al IV livello del CCNL Commercio, è previsto un aumento mensile complessivo stimato di € 210,00 diviso in quattro tranches come di seguito indicato:

- € 70,00 dal 1° aprile 2024
- € 30,00 dal 1° marzo 2025
- € 35,00 dal 1° novembre 2025
- € 35,00 dal 1° novembre 2026
- € 40,00 dal 1° febbraio 2027.

L'imposta sostitutiva del 5% si applica agli importi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 riferiti alle rate mensili del 2024, 2025 e 2026:

- € 135,00 da gennaio a ottobre 2026 (dati da € 70,00 della tranche con decorrenza aprile 2024 più € 30,00 e € 35,00 delle due tranches con decorrenza, rispettivamente, marzo e novembre 2025),
- € 170,00 per i mesi di novembre e dicembre 2026 (dati da € 70,00 della tranche con decorrenza aprile 2024 più € 30,00 e € 35,00 delle due tranches con decorrenza marzo e novembre 2025 più € 35,00 della tranche con decorrenza novembre 2026).

Con riferimento alla retribuzione corrente, su base annua, l'importo massimo potenzialmente detassabile con aliquota del 5% ammonta a € 1.690,00 (€ 135,00 per dieci mesi più € 170,00 per due mesi).

A tale importo va aggiunto l'incremento retributivo che impatta sulle mensilità aggiuntive (quattordicesima e tredicesima erogate, rispettivamente, a luglio e dicembre 2026), determinando così un importo complessivo potenzialmente detassabile con aliquota del 5% di € 1.995,00.

Cordiali saluti.

La Segreteria